

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori IANNIELLO, PATRIARCA, DI LEMBO, SARTORI,
COVIELLO, NIEDDU, SALERNO, D'AMELIO, AZZARÀ e DELL'OSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MARZO 1988

Modifiche della disciplina del gioco del lotto

ONOREVOLI SENATORI. — A partire dal 1° luglio 1987, ai sensi dell'articolo 20 della legge 16 marzo 1987, n. 123, la raccolta del gioco del lotto è stata affidata, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 21 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e dall'articolo 3 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 310, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 494, ai dipendenti del lotto ed ai titolari di rivendite di generi di monopolio che ne avevano fatto richiesta entro i termini fissati dal predetto articolo 20. L'affidamento, che ha carattere transitorio, dovrebbe terminare con l'attuazione dell'automazione del servizio prevista dalla citata legge n. 528 del 1982.

L'esame dei risultati conseguiti con il nuovo sistema nel primo periodo di gestione consente di rilevare che le riscossioni del secondo semestre 1987, pari a lire 523.366 milioni, rispetto a quelle del periodo corrispondente dell'anno 1986 ammontanti a lire 323.865 milioni, segnano un aumento del 61,5 per cento e che tale miglioramento, già rilevante, esplose addirittura nell'aumento del 118,4 per cento, conseguito nel mese di gennaio 1988 (riscossioni 151.950 milioni) rispetto al gennaio 1987 (riscossioni 69.598 milioni). Le riscossioni di gennaio fanno apparire plausibile per l'esercizio 1988 una previsione di entrata non lontana da 2000 miliardi. Sembra che sia bastato il ritorno dell'aggio quale sistema

retributivo dei raccoglitori per far tornare le entrate del lotto al livello dei suoi tempi migliori: è opportuno infatti ricordare che già nel 1968 il lotto aveva toccato una riscossione di lire 277.555 milioni che, rapportata ai valori monetari attuali, corrisponde a 2.390.871 milioni.

I dati esposti lasciano pensare che, per risollevare le sorti del lotto, non occorresse ricorrere a faraonici propositi di automazione (i quali peraltro potrebbero far sorgere gravi perplessità circa il «*cui prodest?*»), ma che bastasse riportare equamente il compenso dei raccoglitori alla quantità di lavoro svolto, confortati anche dall'esperienza del passato che vide iniziare il declino del lotto proprio con il passaggio della retribuzione dei gestori dal regime di aggio graduale a quello di stipendio fisso. D'altra parte la tradizionalità del gioco del lotto, che affonda le sue radici nel passato, l'interpretazione dei sogni e la cabala, che trasforma gli eventi in numeri da giocare, mal si conciliano con l'exasperato e freddo tecnicismo del videoterminale.

E, per passare a considerazioni di ordine economico, poichè non è pensabile che l'automazione porti ad un aumento della richiesta di gioco, quale utile ne deriverebbe all'Erario dalla sua attuazione? Non ne conseguirebbe invece un costo di alcune centinaia di miliardi che andrebbe ad aggiungersi e non a sostituirsi alle altre spese di gestione?

Queste considerazioni motivano il provvedimento, che si sottopone all'approvazione del Senato, inteso a rendere definitivo l'attuale assetto del gioco del lotto, che la legge n. 123 del 1987 concepì come momento transitorio e che si è rivelato efficiente ed economico.

In particolare, con l'articolo 1 si rende definitivo l'attuale assetto del gioco del lotto rimuovendone il carattere di provvisorietà ad esso attribuito dall'articolo 20 della legge 16 marzo 1987, n. 123.

Con l'articolo 2 si eleva a 1 miliardo la vincita massima conseguibile con una giocata, ora prevista in 100 milioni, in considerazione del mutato valore monetario e per non gravare il lotto della pubblicità negativa che deriva dal confronto con le vincite d'importo ben più elevato conseguibili con i concorsi pronostici e con le lotterie nazionali.

L'articolo 3 stabilisce la composizione della commissione che presiede alle estrazioni del lotto presso ciascuna sede estrazionale.

Il Ministro delle finanze inoltre ha facoltà di disporre relativamente ad altri tipi e forme di scommesse.

Con l'articolo 4 si dispone, al fine di venire incontro alle esigenze dei giocatori, un adeguamento del valore dell'importo pagabile direttamente dal raccoglitore, che viene elevato da lire 250.000 a lire 1.250.000, condizionando, peraltro, il pagamento del maggiore importo alla preventiva verifica della vincita, al fine di non esporre il raccoglitore ad eccessivi rischi. L'innovazione comporterà una maggiore snellezza nella liquidazione delle vincite, costituendo in tal modo una incentivazione alla partecipazione del gioco.

Altra norma agevolativa è la proroga a sessanta giorni del termine di prescrizione delle vincite, ora previsto in trenta giorni.

Inoltre viene stabilita l'esenzione delle vincite da qualsiasi ritenuta.

L'articolo 5 stabilisce la collocazione dei punti di raccolta presso le rivendite dei generi di monopolio e presso le ricevitorie del lotto non cessate. Inoltre sono emanate disposizioni concernenti la determinazione del numero e la localizzazione dei punti di raccolta in rapporto a rigorosi criteri di produttività che l'Amministrazione verificherà con scadenze prefissate.

È istituita una tassa di concessione governativa, per l'esclusiva gestione dei punti di raccolta, nella misura di lire 200.000 annue.

L'articolo 6 fissa i criteri per l'assegnazione dei punti di raccolta in caso di vacanza del titolare o di cessione dell'azienda.

L'articolo 7 demanda al regolamento di applicazione, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la determinazione dei punti di raccolta del gioco e la disciplina del rapporto di concessione con i raccoglitori, nonchè le garanzie che essi saranno tenuti a presentare. In ogni caso già la norma reca i limiti dell'importo della cauzione dovuta dal raccoglitore, determinato per il primo anno di gestione nella misura di 10 milioni di lire; le particolari condizioni nel caso di garanzie prestate collettivamente; le

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

modalità con le quali detta cauzione può essere fornita. Eventuali adeguamenti saranno stabiliti nei successivi esercizi sulla base dell'ammontare medio delle riscossioni conseguite.

Inoltre il regolamento determinerà le modalità per l'organizzazione del gioco, da quelle iniziali relative alla effettuazione delle giocate a quelle finali concernenti il pagamento delle vincite, nonché le modalità sui riscontri e

controlli a cura dell'Amministrazione e sulle procedure contenziose.

L'articolo 8 stabilisce gli strumenti amministrativi contabili dei quali l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato deve poter disporre per l'esercizio del gioco.

L'articolo 9 prevede l'abrogazione di ogni norma incompatibile con quelle del presente disegno di legge, del quale si chiede l'approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La raccolta del lotto sarà effettuata secondo l'ordinamento del gioco previsto dal regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. Il premio massimo cui può dare luogo ogni bolletta di giocata al lotto, comunque sia ripartito il prezzo, non può eccedere la somma di lire 1 miliardo.

Art. 3.

1. Le estrazioni avvengono una volta alla settimana presso le intendenze di finanza di ciascun capoluogo di provincia indicato dall'articolo 3 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, ad opera di una commissione composta dall'intendente di finanza o da un suo delegato, che la presiede, da un funzionario del Ministero del tesoro e da un funzionario dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione finanziaria designato dall'intendente di finanza.

2. Altri tipi e forme di scommesse nonchè i relativi criteri e modalità possono essere stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 4.

1. Le vincite, il cui importo non superi lire 250.000, sono pagate dal raccoglitore del gioco del lotto presso il quale è stata effettuata la giocata, previa esibizione della bolletta.

2. Dallo stesso raccoglitore sono pagate, altresì, le vincite d'importo compreso fra lire 250.000 e lire 1.250.000, previo confronto della bolletta con la relativa matrice.

3. Tutte le vincite si prescrivono entro il termine di sessanta giorni da quello successivo all'estrazione a cui esse si riferiscono.

4. Le vincite al lotto sono esenti da qualsiasi ritenuta.

Art. 5.

1. I punti di raccolta del gioco del lotto sono collocati presso le ricevitorie del lotto e presso le rivendite di generi di monopolio che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono attività di raccolta ai sensi dell'articolo 20 della legge 16 marzo 1987, n. 123.

2. Al termine del primo triennio dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determinerà il numero definitivo dei punti di raccolta, tenendo conto di obiettivi criteri di funzionalità e di distanza ed in ragione di un punto per ogni 12.000 abitanti, allo scopo di salvaguardare la massima economicità della gestione nell'interesse dell'Erario. Al termine di ogni triennio successivo, con l'osservanza dei predetti criteri, si procederà alla determinazione dei punti di raccolta che nuovi insediamenti urbani rendessero necessari.

3. Il numero massimo dei punti di raccolta sarà fissato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Salvo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 21 della legge 2 agosto 1982, n. 528, la gestione dei punti di raccolta determinati a norma del presente articolo è affidata in concessione al titolare della rivendita dei generi di monopolio sita nella medesima zona che, rispetto ad altri richiedenti, sia titolare della concessione di rivendita da tempo anteriore.

5. Per l'esclusiva gestione di ciascun punto di raccolta il raccoglitore deve la tassa di concessione governativa di lire 200.000 annue.

Art. 6.

1. I punti di raccolta del gioco in funzione presso le rivendite dei generi di monopolio, in caso di vacanza del titolare, seguono le sorti della rivendita.

2. I punti di raccolta assegnati al personale del lotto, in caso di vacanza del titolare e del coadiutore aventi titolo, possono essere assegnati al coniuge, al parente entro il quarto grado o all'affine entro il terzo grado che abbia la disponibilità del locale dove è ubicato il punto di raccolta o nelle immediate adiacenze.

3. Quando si verifica cessione dell'azienda in cui è ubicato il punto di raccolta del gioco, l'Amministrazione può consentire che il cedente rinunci alla gestione e il cessionario ne consegua l'assegnazione.

4. In tutti i casi previsti del presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 6, 7, 12 e 13 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

Art. 7.

1. Il regolamento di applicazione ed esecuzione della presente legge sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con il regolamento di applicazione ed esecuzione saranno determinati:

a) i punti di raccolta del gioco, nel rigoroso rispetto delle indicazioni di cui al precedente articolo 5, e la loro ubicazione nel territorio dello Stato, tenuto conto di obiettivi criteri di funzionalità e di distanza, nel rispetto dei principi sanciti dal decreto del Ministro delle finanze del 6 maggio 1987;

b) la disciplina del rapporto di concessione con i raccoglitori del gioco e, in particolare, le garanzie che questi sono tenuti a prestare;

c) le modalità per l'organizzazione del gioco, per l'effettuazione e la ricezione delle giocate, per la contabilizzazione e l'esecuzione dei versamenti, per la custodia e la conservazione delle matrici, per la pubblicità ed il pagamento delle vincite;

d) le modalità per i riscontri ed i controlli da parte dell'Amministrazione e per la proposizione dei ricorsi amministrativi avverso il mancato pagamento delle vincite.

3. Il compenso per il raccoglitore del gioco, comprensivo di ogni spese ed onere, sarà fissato dal predetto regolamento nella misura del 10 per cento delle riscossioni lorde.

4. Il raccoglitore è tenuto a fornire una cauzione, che per il primo esercizio di gestione sarà dell'importo di lire 10 milioni, anche a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, singola o cumulativa. La misura di detta cauzione è ridotta ad un ventesimo ove venga prestata collettivamente e solidalmente da più concessionari e per un importo minimo di lire 25 milioni. A partire dall'esercizio successivo, il predetto primo importo sarà commisurato all'ammontare medio delle riscossioni di una settimana conseguito nell'esercizio precedente, arrotondato al milione successivo.

Art. 8.

1. Nel bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è istituita, sia all'entrata che alla spesa, una nuova rubrica denominata «Servizio del gioco del lotto», con opportuna ripartizione in capitoli.

2. All'entrata sono imputati i versamenti del Tesoro dello Stato, da classificarsi spese obbligatorie, a titolo di «assegnazioni per la gestione per il servizio del gioco del lotto», ivi comprese le assegnazioni straordinarie rese eventualmente necessarie a causa di vincite eccezionalmente elevate, da provvedersi con decreto del Ministro del tesoro.

3. Alla spesa sono imputati il compenso percentuale ai raccoglitori, il pagamento delle vincite, ogni altro pagamento previsto per legge ed il versamento al bilancio dello Stato in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata della eventuale differenza a saldo di fine esercizio a titolo di provento del servizio.

4. Presso la tesoreria centrale dello Stato è istituito un conto corrente infruttifero intestato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato denominato «Servizio del gioco del

lotto» per ricevere in accredito tutte le somme riscosse in relazione alla rubrica di entrata di bilancio di cui al comma 1 e in addebito tutte le somme pagate in relazione alla rubrica medesima della spesa.

5. La tesoreria centrale dello Stato, al principio di ogni esercizio finanziario, è autorizzata a concedere, per il finanziamento del servizio del gioco del lotto, una apertura di credito sul conto corrente di cui al comma 4, fino alla concorrenza di un quarto dell'ammontare complessivo delle somme stanziare nei capitoli di spesa della rubrica «Servizio del gioco del lotto» del bilancio della Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio stesso. In caso di necessità urgente tale limite potrà essere superato previa autorizzazione del Ministro del tesoro.

6. Entro il 31 marzo di ciascun anno l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato redige una relazione amministrativo-contabile sul servizio del gioco del lotto relativa all'anno precedente e la trasmette per l'approvazione al Ministro delle finanze.

Art. 9.

1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni della presente legge.